

Verbale di ASSEMBLEA STRAORDINARIA **del 28 Maggio 2022**

In data 28 Maggio 2022, alle ore 15.00, si è riunita in Ivrea (TO), Via Giovanni XXIII n.24, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Vivere i Parchi aps, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

A norma dello Statuto sociale in vigore, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Alessio Ferrarese, che, constatato che sono presenti n. 17 soci su n. 22 soci aventi diritto al voto (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, che disciplina il quorum per le modifiche statutarie con la presenza in proprio o per delega di due terzi dei soci aventi diritto di voto. Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Emily Lord Collins, che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti della necessità di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 Aprile 2022.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze punto per punto rispetto alla versione ad oggi vigente.

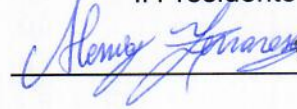
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

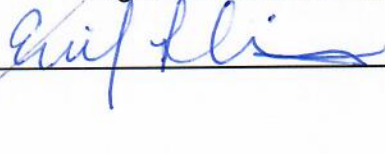
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro (ex art.82 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente


VIVERE I PARCHI APS
IL PRESIDENTE
(Alessio FERRARESE)

Il segretario verbalizzante


IL DIRETTORE



Vivere i Parchi APS
www.vivereiparchi.eu

Sottoscrizioni dei presenti all'assemblea straordinaria del 28 Maggio 2022

NOME E COGNOME	FIRMA
ALESSIO FERRARESE	
MARTA ROLLANDIN	
MARTIA MICHAUS ZAGAMI	
EMILY LORD COLLINS	
VALERIA TRISA	
MATTEO FERRARESE	
MICHELA MANGOLINI	
FILIPPO PERINO	
MANUELA PINNA	
LORENZO GRASB	
ELISA DELLAROSSA	
MARIO MOTTINO	
ALESSANDRO MOTTINO	
ALICE VRAJITORU	
RACHELE DEVINCENTI NICOLASI	
FRANCESCA GROSSO	
STEFANO PEGORARO	

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Vivere i Parchi APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "Vivere i Parchi APS", di seguito indicata come Associazione o come APS.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ivrea (TO), Via Giovanni XXIII, n.24. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12 del presente statuto.
4. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, ispirando le norme del proprio ordinamento ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'APS persegue i seguenti scopi e finalità:
 - a) promuovere lo studio e la valorizzazione del territorio con particolare riguardo alle aree protette, ai parchi, alle riserve naturali e ai siti di interesse comunitario, attraverso attività rivolte ai propri soci o a terzi, con particolare interesse per la formazione e crescita culturale e sociale dei giovani;
 - b) elaborare proposte e progetti in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati a un miglioramento della qualità della vita sociale, culturale e ambientale;
 - c) diffondere la sensibilità multietnica a favore di una cultura europea, al fine di promuovere e rafforzare la collaborazione tra i popoli;
 - d) promuovere la partecipazione dei giovani e della popolazione in generale ad attività culturali e formative tendenti a sviluppare una sensibilità rivolta all'analisi, allo studio, alla ricerca e all'approfondimento di temi correlati al rispetto della Natura e dell'Ambiente;

- 
- e) promuovere una fruizione turistica del territorio consapevole ed eco-sostenibile, attraverso la realizzazione di percorsi di sviluppo capaci di creare una sinergia tra le realtà locali, le associazioni di volontariato, il mondo della Scuola, le università, i musei, le istituzioni scientifiche e di ricerca di livello nazionale e internazionale;
 - f) stabilire una efficace e duratura rete sociale e di comunicazione attraverso la promozione e progettazione di attività culturali che si fondino sul senso di aggregazione, che mirino all'utilizzo di ambienti pubblici e al coinvolgimento delle istituzioni territoriali;
 - g) sviluppare attività ricreative in genere, attività culturali, di ricerca, di divulgazione scientifica, di educazione ambientale che valorizzino e promuovano il territorio e l'ambiente naturale in senso lato, nonché il proficuo impiego del tempo libero in funzione dello sviluppo anche formativo ed intellettuale degli associati;
 - h) assicurare agli associati l'opportunità di esprimere le proprie attitudini nei campi di intervento dell'associazione, anche offrendo le proprie strutture, i propri mezzi, le proprie disponibilità e competenze, accrescendo nel contempo il coinvolgimento, la conoscenza, la formazione e la preparazione, anche professionale, degli associati stessi.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità e il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - d) formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS può svolgere le seguenti attività:

- 
- 
- organizzare e/o contribuire a organizzare convegni, dibattiti, seminari, rassegne, corsi formativi a tema, attività di aggiornamento, attività didattiche, di laboratorio e di divulgazione scientifica, di educazione ambientale, concorsi per borse di studio e qualsiasi altro tipo di iniziativa avente scopi e finalità di cui all'art.2 del presente statuto;
 - sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente, promuovendo le realtà locali e anche promuovendo scambi culturali a livello nazionale e internazionale,

nell'ambito di attività svolte dall'associazione, con la collaborazione di istituti scolastici, università ed enti pubblici e privati di istruzione e formazione;

- gestire impianti propri o di terzi adibiti ad attività didattica, di ricerca, divulgazione scientifica, ricreativa d'ambiente, informativa e di genere analogo;
- partecipare a bandi, gare, concorsi sia pubblici che privati;
- gestire il tempo libero promuovendo attività ricreative, culturali e similari, quali escursioni a piedi, in bicicletta, in barca o a cavallo in territorio nazionale ma anche all'estero, con particolare riferimento ai Siti di Interesse Comunitario, alle Aree di protezione speciale, ai parchi naturali, alle aree protette, provvedendo, se del caso, anche all'organizzazione dei soggiorni e dei necessari mezzi di trasporto;
- organizzare manifestazioni ed eventi in occasione di ricorrenze e feste patronali;
- svolgere fattiva opera di organizzazione e promozione turistica del territorio, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento delle risorse turistiche e di tutte quelle iniziative atte a tutelare, salvaguardare e valorizzare le bellezze paesaggistiche e naturali, la biodiversità, il patrimonio ambientale, storico-monumentale, culturale ed artistico;
- promuovere e intraprendere, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, collaborazioni attive anche in forma di convenzioni con associazioni ricreative, culturali e sociali, enti locali pubblici e privati, anche finalizzate alla gestione e/o cogestione di impianti, attrezzature e manifestazioni promosse;
- predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni anche di natura finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, ritenute necessarie e utili al conseguimento degli scopi sociali;
- editare in proprio o contribuire a editare pubblicazioni occasionali e/o periodiche, in forma cartacea, telematica e multimediale;
- istituire e amministrare uno o più siti web, newsletter e profili social-web allo scopo di comunicare anche ai giovani e a tutti i cittadini le attività svolte e quelle proposte dall'associazione e dagli enti con essa in collaborazione;
- realizzare e produrre materiale audio-video, film, cortometraggi, documentari, guide turistiche cartacee o telematiche per fare conoscere e apprezzare il territorio, la natura, il lavoro dell'associazione. L'eventuale produzione di materiale artistico, divulgativo e culturale (pubblicazioni cartacee, produzioni video e musicali ecc.) deve necessariamente aderire agli scopi e finalità indicati all'art. 2, attenendosi alla qualità e alla buona etica;
- effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art.70 del decreto legislativo 117/2017;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (tra cui feste e sottoscrizioni anche a premi) nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- collaborare con enti pubblici e privati, fondazioni e organizzazioni che contribuiscono allo svolgimento e alla buona riuscita delle iniziative di cui ai punti precedenti;
- svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.



2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il carattere secondario e strumentale delle stesse sarà attestato nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, così come descritta dall'Art.17 del Codice.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti dello Stato e del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata o provento permessa dalla legge, compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è depositato presso la sede dell'APS, almeno 3 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in deroga a quanto previsto al punto precedente, entro il termine ultimo del 30 (trenta) giugno di ogni anno.
 5. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei soci, che ne determina l'ammontare.
 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Gli associati

1. L'APS è costituita ai sensi del comma 1 art.35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. All'Associazione possono essere ammessi cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione stessa.
3. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà (in numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale).
4. Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dall'esercente la potestà parentale. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.
5. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

6. I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato per iscritto entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo diritto di recesso.
6. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito o comunque dal termine di scadenza previsto all'Art.8 comma 1;
 - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari per iscritto, ad eccezione del caso previsto all'Art.6, comma 6, lettera b) del presente Statuto, consentendo comunque facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato.
11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - e) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - f) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - g) al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 **Quota associativa**

- 
- 
1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
 2. Al versamento della quota associativa annuale viene rilasciata una tessera associativa che attesta la qualifica di associato.
 3. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori

rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è diramata per iscritto, anche in forma elettronica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di

convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nel caso la APS abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati nel caso la APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario solare.
4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in deroga a quanto previsto al punto precedente, entro il termine ultimo del 30 (trenta) giugno di ogni anno.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - h) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - i) discute ed approva i programmi di attività;
 - j) elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - m) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - n) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - o) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - p) delibera sull'esclusione degli associati;
 - q) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - r) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - s) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - t) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati. Tali spese

devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

- u) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
7. L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti e inderogabili condizioni:
- a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
 - b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
 - d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - e) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci maggiorenni che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva, che non sono

stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione e che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

3. Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in Assemblea e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Segretario tesoriere.
6. Il Segretario tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;



[Handwritten signature]
EC

- i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario tesoriere o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
 12. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.
 13. La convocazione del Consiglio direttivo è diramata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 16. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
 17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 18. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
 19. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile e la normativa vigente.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; nei confronti di terzi ha il potere di firma e di ordinaria amministrazione; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario tesoriere, o, in sua assenza, al membro più anziano del Consiglio direttivo;
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati

obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

5. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Art. 15 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 16 Scioglimento

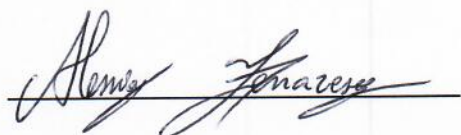
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Ivrea, 28 Maggio 2022

Il Presidente (Alessio Ferrarese)



Il Segretario Tesoriere (Emily Lord Collins)

